



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 30 luglio 2008

Prot. n. 7333/U/24

Circolare n. 1005

Allegati n. ==

E-MAIL

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p. c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione
ENPA CL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- A.N.C.L.
- S.I.R.C.L.A.
- FE.NA.SI.C.L.
- L.A.C.L.

Loro Sedi

Oggetto: iscrizione nel Registro dei Praticanti – Domicilio professionale.

Egregio Presidente,

porto a conoscenza di codesto Consiglio il contenuto della delibera adottata dal Consiglio Nazionale in data 24 luglio 2008 avente ad oggetto modifiche allo svolgimento del praticantato.

Il Consiglio Nazionale

- preso atto che sempre più frequenti si presentano casi nei quali un iscritto nel registro dei praticanti presso il proprio Consiglio di residenza anagrafica svolga pratica fuori della provincia di iscrizione e anche fuori della regione di appartenenza;
- rilevata la opportunità di meglio regolamentare in ordine al detto punto lo svolgimento del praticantato;
- considerato che il “domicilio professionale” introdotto dalla legge comunitaria 21/12/1999 n. 526 è equiparato alla residenza anagrafica;
- preso altresì atto dell'indirizzo giurisprudenziale intervenuto successivamente all'entrata in vigore di detta legge e che ha individuato nello studio del professionista dante pratica il domicilio professionale del praticante;



- preso atto che l'art. 9, primo comma, lettera i) della legge 12/79 è stato oggetto di modifica legislativa nella parte in cui il "domicilio professionale" ai fini della iscrizione all'albo è l'unico riferimento per la individuazione del Consiglio Provinciale competente per la iscrizione;

- considerata allo stato la incongruità della disposizione del Regolamento sul praticantato nella parte in cui, consentendo lo svolgimento di esso in regione diversa da quella competente per residenza anagrafica, sul piano operativo da un lato impedisce un effettivo controllo sul praticantato da parte del Consiglio di iscrizione dall'altro responsabilizza il Consiglio Provinciale, tenuto al rilascio del certificato di compiuta pratica, in maniera eccessiva soprattutto allorché debba esprimere un giudizio negativo rifiutando una certificazione relativa a diritti soggettivi;

- considerato che il praticantato svolto extra provincia, per quanto previsto in particolare ai punti 6, 7 e 8 dell'art. 5 del Regolamento, implica assunzioni di rilevanti responsabilità da parte dei Consigli Provinciali anche nelle ipotesi di contestazioni di dichiarazioni mendaci – nei confronti del praticante e del professionista –, nelle contestazioni disciplinari e relativamente alle ipotesi di cancellazioni dal registro dei praticanti, senza poter esercitare un diretto controllo sul praticantato;

- considerato che è assoluta esigenza dell'Ordinamento professionale, nell'ambito del suo potere/dovere regolamentare, individuare le più chiare procedure di accesso al praticantato e predisporre quanto necessario affinché gli adempimenti finalizzati al controllo e valutazione di esso non siano meramente burocratici, costosi e dispendiosi per la periodicità di essi nell'arco del biennio;

ha deliberato

che competente per l'iscrizione nel registro dei praticanti è il Consiglio Provinciale nel cui ambito territoriale il praticantato sarà svolto e che il domicilio professionale del praticante è da intendersi lo studio del professionista scelto.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della delibera e precisamente dal 1° settembre 2008 i Consigli Provinciali in indirizzo avranno cura di verificare che al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'apposito registro il professionista dante pratica abbia lo studio nell'ambito della provincia.

I rapporti di praticantato in corso alla data della presente disposizione (24 luglio 2008) sono disciplinati dalla normativa vigente all'atto dell'iscrizione e restano, pertanto, in capo al Consiglio Provinciale di residenza.

I rapporti di praticantato instaurati nel periodo transitorio, tra il 25 luglio ed il 31 agosto 2008, saranno ritenuti validi sia se hanno come requisito per l'iscrizione la residenza, sia il domicilio professionale.

Resta confermata quale Sede per l'esame di Stato, salvo modifiche legislative, la Regione o la Provincia autonoma di residenza anagrafica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/mn